

- CONSEGNA DEL FOGLIO VENATORIO ENTRO IL 1° MARZO 2017

Consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l'annata venatoria successiva;

Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge. Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della natura e delle politiche forestali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro il 1° marzo di ogni anno il suddetto foglio (cartaceo) debitamente compilato al Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari.

Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura e delle politiche forestali, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all'indirizzo di residenza del Cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l'annata venatoria successiva.

Sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98 nei casi di ritardata consegna, mancata consegna, o di incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio.

Relativamente alla sanzione di cui sopra si ricorda che ai sensi dell'art. 72, comma 1, lettera a), della L.R. 23/98, la vigilanza sull'applicazione della L.R. 23/98 è affidata oltre che al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e alle altre Forze dell'Ordine anche "... alle guardie comunali, urbane e campestri ...". Sarà pertanto cura di ogni Comando di Polizia Municipale provvedere in merito.

Le Amministrazioni Provinciali, entro il 31/12/2017, trasmetteranno alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, un database contenente, i dati anagrafici e venatori dei cacciatori residenti nel singolo Comune. Tali dati saranno caricati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base dell'elenco trasmesso dalle stesse Amministrazioni Comunali la scorsa stagione venatoria.

**LA SEZIONE FEDERCACCIA DI CAGLIARI IN VIA BRUSCU ONNIS 16 TEL 070668933
E' A DISPOSIZIONE DEI SOCI RESIDENTI A CAGLIARI PER L'EVENTUALE RITIRO
DEL FOGLIO VENATORIO 2016/17**